



Università
Europea di
Roma

Università
Mercatorum
Ateneo Digitale delle
Camere di Commercio



Università
San Raffaele
Roma



**PERCORSI UNIVERSITARI E ACCADEMICI ABILITANTI
DI FORMAZIONE INIZIALE DEL PERSONALE DOCENTE
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

A.A. 2024/2025

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

COGNOME E NOME_____

MATRICOLA/CODICE FISCALE_____

CLASSE DI CONCORSO_____

ORDINE DI SCUOLA_____



**CONVENZIONE DI TIROCINIO PER IL PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO
ABILITANTE DI FORMAZIONE INIZIALE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.A. 2024/2025**

TRA

L'università Europea di Roma, codice fiscale/partita IVA 08447281000, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Generale nella persona del Dott. Roberto Filieri nato a Taranto (TA) il 24/03/1966, e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma (RM),

E

L'Istituto _____ con sede in _____
Codice fiscale _____ denominato nel proseguo "soggetto
ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. _____
Nato a _____ il _____;
CODICE IBAN _____

PREMESSO

Che il Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado attivato ai sensi del D.P.C.M. 04/08/2023: *"Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'Istruzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti del suddetto Percorso per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997, visto il D.P.C.M. 04/08/2023, vista la Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 7845 del 28/06/2024.

ART. 2

Gli studenti del Percorso saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del percorso di tirocinio.

ART.3

- A. Il tirocinio, ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- B. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor scelto dal soggetto ospitante, d'intesa con il soggetto promotore, tra i docenti dall'istituzione scolastica.
- C. Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante in base al presente accordo, verrà successivamente predisposto un progetto di tirocinio contenente:
 - a) Nominativo del tirocinante
 - b) Nominativo del tutor
 - c) Registro con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) Estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità CIVILE.
- D. Il dirigente scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti della normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Sulle attività di tirocinio eserciteranno la loro vigilanza il soggetto promotore e gli uffici scolastici regionali competenti (art. 15, co. 23, d.m. 10 settembre 2010, n. 249).

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- A. Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, ai sensi del D.P.C.M. 04/08/2023 e vista la Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 7845 del 28/06/24, osservando gli orari concordati e rispettando gli ambienti di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- B. Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- C. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione del tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

ART. 5

- A. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (con polizza n.91885613/32), nonché la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Sara Assicurazioni n. polizza 35488IV). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
- B. Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e a inviare comunicazione alla Regione o alla Provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o in mancanza agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura dossier di tirocinio;
- In caso di trasferimento del tutor, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

ART. 7

Per le prestazioni di cui al precedente art. 6, l'Ente promotore riconoscerà al soggetto ospitante l'importo concordato nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio per ciascun tirocinante ospitato e in ragione del numero di crediti corrispondenti.

ART. 8

Il presente accordo decorre dalla data sottoindicata e ha la durata di un anno, con esclusione del rinnovo tacito. Ai sensi di legge il presente atto è esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.9

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione alla presente convenzione, a trattare i dati dei tirocinanti assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e ove necessario, acquisizione del consenso, al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia di cui una andrà all'istituto ospitante ed una al soggetto promotore

Roma, lì _____

Per l'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Il Direttore Generale

Per l'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico

(TIMBRO CIRCOLARE DELLA SCUOLA)